



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO

Tel 334911

Provincia di Benevento

fax

337270

ORDINANZA N° 59

Prot. n. 22846 del 4 DIC. 2013

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE REGIMENTAZIONE E CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che il territorio del Comune di San Giorgio del Sannio, in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamenti, smottamenti e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;
- Che detta circostanza è aggravata da una carente tenuta dei fondi rustici e di quelli limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque superficiali, non adeguatamente reggimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

ACCERTATO:

- Che in seguito a partecipazioni piovose l'acqua, ruscellante sui fondi rustici, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;
- Che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, dovuto ad ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

CONSIDERATO:

- Che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

CONSIDERATA

Altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera pubblica;

VISTI gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della strada, D.Lgs 30/04/1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi d'acqua prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

VISTI gli artt. 913, 915, 916, 917, 1090 e 1091, del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altri alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali,

RITENUTO doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio:

VISTA la L.267/2000 ed in particolare l'art.7 bis;

VISTO lo statuto Comunale

VISTO il Regolamento di Polizia Rurale

O R D I N A

1) che i proprietari degli immobili e terreni, in posizione limitrofa e non alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, sono tenuti a porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i **fondi pubblici** e necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli", con pendenze interne tali da consentire il convogliamento e lo smaltimento nei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta;

b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strada ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione del marciapiede e delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

ORDINA ALTRESI

2) A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc. dei fondi in San Giorgio del Sannio, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere:

-Alla manutenzione alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo, dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali comunali e provinciali,

-Ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;

-Ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;

-Ogni qualvolta sia necessario, alla manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.

Per le ipotesi previste ai numeri 1-2-3- e 4 del punto, del presente provvedimento, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivati dai lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006;

• E' assolutamente vietato:

• rimuovere le ceppaie degli alberi che sostengono le sponde del corso d'acqua.

AVVERTE ALTRESI

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'Ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà comunque l'obbligo ad eseguire il lavoro e le opere prescritte.

In caso di inottemperanza e/o di mancata esecuzione alla presente Ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle corrispondenti Autorità ai sensi dell'art. 650 C.P.

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24/11/1981.

Il Comando Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato di San Giorgio del Sannio, il personale dell'Amministrazione Provinciale e le restanti F.F.OO. operanti sul territorio ai quali la presente è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni. Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, ai fini di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque e pervenire le situazioni di danno e pericolo.

COMUNICA ALTRESI

-di individuare ai sensi dell'art. 5 comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, quale Responsabile del Procedimento, il Comandante della Polizia Municipale Cap. Imbelli Antonio;

-contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania nel termine di 60 giorni dalla notificazione, legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al presidente della repubblica nel termine di giorni 120 dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199).

Manda:

- Al Comando Polizia Municipale - Sede
- Al Corpo Forestale dello Stato di San Giorgio del Sannio
- Al Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio
- Alla Provincia di Benevento
- Al Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo - Sede
- All'Albo e sito WEB - Sede



Il Sindaco
Dott. Claudio Ricci

Claudio Ricci